

Lavoro autonomo

Cos'è?

Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo viene rilasciato ai cittadini stranieri che intendono svolgere in Italia attività lavorativa di tipo industriale, professionale, artigianale, commerciale, ovvero costituire società di capitale o di persone o accedere a cariche societarie.

Il Testo Unico dispone che l'ingresso dei cittadini stranieri per lavoro autonomo è consentito a patto che l'esercizio di tale attività non sia riservato dalla legge ai cittadini italiani o ai cittadini di uno stato membro UE.

L'ingresso per lavoro autonomo rientra nei limiti delle quote previste dal c.d. Decreto Flussi.

Lavoro autonomo

Requisiti

Lo straniero che intende svolgere in Italia un'attività di lavoro autonomo deve dimostrare di disporre di risorse adeguate all'esercizio dell'attività lavorativa che intende intraprendere nel territorio nazionale.

In particolare, lavoratore straniero dovrà dimostrare di:

- essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'esercizio della singola attività;
- essere in possesso di una dichiarazione dell'autorità competente, risalente massimo a tre mesi prima della richiesta, che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione o della licenza prevista per l'attività lavorativa;
- disporre di idonea sistemazione alloggiativa;
- disporre di un reddito annuo di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione della partecipazione alla spesa sanitaria.

Anche per le attività che non richiedono il rilascio di alcun titolo abilitativo o autorizzatorio, lo straniero è tenuto ad acquisire presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il luogo in cui l'attività lavorativa autonoma deve essere svolta, o presso il competente ordine professionale, l'attestazione dei parametri di riferimento riguardanti la disponibilità delle risorse finanziarie occorrenti per l'esercizio dell'attività.

Lavoro autonomo

Procedura

Domanda di nulla osta

La richiesta deve essere compilata online sul sito del Ministero dell'Interno nei tempi e nelle modalità previste dall'annuale Decreto Flussi.

Al momento della richiesta del nulla osta il lavoratore extracomunitario dovrà possedere la documentazione di licenza o autorizzazione per l'attività che intende svolgere o l'iscrizione alla camera di commercio che dovrà essere presentata alla Questura. Tutta la documentazione predisposta, di data non anteriore a tre mesi, insieme al nulla-osta di pubblica sicurezza rilasciato dalla Questura infine dovranno essere prodotti presso la Rappresentanza diplomatica o consolare italiana, del Paese di origine o di stabile residenza del cittadino straniero, per ottenere il visto di ingresso per motivo di lavoro autonomo.

Questa, accertato il possesso dei requisiti indicati sopra, ed acquisiti i nulla osta dai Ministeri competenti, entro 30 giorni rilascia il visto d'ingresso per lavoro autonomo, con l'indicazione dell'attività cui il visto si riferisce, nei limiti delle quote previste dal c.d. Decreto Flussi.

Permesso di soggiorno

Entro otto giorni dal suo ingresso sul territorio nazionale, il lavoratore straniero dovrà fare domanda per il permesso di soggiorno tramite apposito Kit postale presentando:

istanza compilata e sottoscritta dall'interessato;
fotocopia del passaporto o di altro documento equipollente;
fotocopia della certificazione, rilasciata dalla rappresentanza diplomatica/consolare italiana nel Paese di appartenenza dello straniero, dell'esistenza dei requisiti, previsti dall'art. 26 del decreto legislativo 286/98 e successive modifiche e dall'art. 39 del D.P.R. 394/99 e successive modifiche, per il rilascio del visto di ingresso per lavoro autonomo.

L'Ufficio Postale rilascerà una ricevuta contenente due codici identificativi personali (username e password), che permetteranno al lavoratore di verificare lo stato della pratica collegandosi al sito www.portaleimmigrazione.it. La Questura invierà una comunicazione raccomandata all'indirizzo indicato nella domanda, contenente la data della convocazione per i rilievi fotodattiloscopici. Infine, una nuova comunicazione sarà inviata per informare il lavoratore sulla data di consegna del permesso di soggiorno.

Lavoro autonomo

Durata

Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo può avere un'invalidità massima di due anni ed è soggetto a rinnovo fino a tre anni.

Durante il periodo di validità del permesso, è possibile svolgere attività lavorativa subordinata senza necessità di conversione del permesso in lavoro subordinato.

Alla scadenza, il permesso può essere convertito in base alla tipologia di attività effettivamente esercitata (autonoma o subordinata).

Lavoro autonomo

Casi particolari extra quote

Possono fare ingresso in Italia, per effettuare prestazioni di lavoro autonomo, alcune categorie di lavoratori stranieri di cui all'art. 27 del Testo Unico:

- dirigenti o personale altamente specializzato (lettera a);
 - lettori universitari di scambio o di madre lingua (lettera b);
 - i professori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico accademico (lettera c);
 - traduttori e interpreti (lettera d).
- I corrispondenti ingressi, per lavoro autonomo, sono al di fuori delle quote stabilite dal c.d. Decreto Flussi.

In questi casi, ai fini della concessione del visto per lavoro autonomo, il contratto d'opera professionale è sottoposto alla Direzione provinciale del lavoro competente, la quale accerta che il programma negoziale configuri effettivamente un lavoro autonomo e rilascia la corrispondente certificazione.